

Plastic Tax: caratteristiche, recenti modifiche alla disciplina e differimento dell'entrata in vigore

La **Legge di Bilancio 2021** ha differito al **1 luglio 2021** l'entrata in vigore della **Plastic Tax**, imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, ampliando la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, elevando l'importo minimo per eseguire il pagamento, nonché estendendo i poteri di verifica e controllo attribuiti all'Agenzia delle Dogane e rimodulando il regime sanzionatorio in caso di violazioni. Sull'argomento si è anche recentemente espressa **Assonime** con la circolare n. **5 del 3 marzo 2021**, fornendo i primi chiarimenti sulla materia, e sottolineando le lacune normative e le incertezze amministrative, come pure evidenziando i dubbi applicativi rispetto al quadro comunitario.

Oggetto della Plastic Tax

La Plastic Tax, introdotta con la **legge di Bilancio 2020** in recepimento della **Direttiva europea n. 2019/904** e già precedentemente oggetto di proroga al 1 gennaio 2021, in esito alle disposizioni dettate dal Decreto Rilancio, è finalizzata a **disincentivare l'utilizzo dei prodotti di materiale plastico, attraverso l'assoggettamento a una nuova imposta che colpisce la "plastica monouso" (MACSI)** utilizzata per il contenimento, la protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

La nuova disciplina si pone l'obiettivo di premiare le imprese virtuose, attive nel settore dei MACSI, che si adopereranno per un adeguamento tecnologico dedicato alla produzione di manufatti compostabili, riconoscendo loro misure premiali, nella forma di un credito d'imposta.

La Plastic Tax non viene applicata ai manufatti compostabili di cui sopra, ai dispositivi medici ed ai manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali.

La **Legge di Bilancio 2021** è intervenuta sull'argomento includendo espressamente nella **definizione dei MACSI semilavorati** assoggettati all'imposta le **preforme**, ossia i manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atti a divenire bottiglie o contenitori per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

Soggetti interessati

Sono obbligati al pagamento dell'imposta il soggetto **fabbricante dei MACSI** realizzati sul **territorio nazionale**, il **soggetto acquirente di MACSI provenienti da altri Paesi UE** nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente in caso di acquisto da parte di un consumatore finale, e il **soggetto importatore di MACSI provenienti da Paesi terzi**.

Le recentissime disposizioni normative hanno incluso tra i soggetti passivi obbligati al pagamento della Plastic Tax anche i **committenti**, ovvero i soggetti, residenti o non residenti sul territorio nazionale, che si occupano della vendita di MACSI, ottenuti per loro conto da altri soggetti nazionali in un impianto produttivo.

Ambito applicativo

La Plastic tax è fissata nella misura di **euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica** contenuta nei MACSI.



Sul piano operativo, l'**obbligazione tributaria** sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva ovvero dell'introduzione della plastica monouso sul territorio nazionale da altri Paesi dell'Unione Europea, e l'imposta diviene **esigibile** all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI sul territorio nazionale.

La **liquidazione** della Plastic tax avviene mediante la presentazione di una **dichiarazione trimestrale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre solare a cui la dichiarazione si riferisce.

Il **versamento dell'imposta** deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, a **mezzo modello F24**, con possibilità di effettuare la compensazione con altre imposte o contributi, e con un **importo minimo** originariamente previsto pari ad **euro 10,00**, ed ora innalzato a **euro 25,00** (al di sotto della quale vengono meno gli obblighi di dichiarazione e versamento). Le recenti modifiche normative hanno stabilito altresì che il **rappresentante fiscale**, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, **diviene responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI**.

Credito d'imposta

La disciplina della Plastic Tax prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta** nella misura del **10% delle spese sostenute nel 2020** (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla **produzione di manufatti compostabili**.

Tale credito spetta nella **misura massima di euro 20.000,00 per ogni singolo beneficiario** e potrà essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021.

Infine, il credito dovrà essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi, fino a conclusione del relativo utilizzo.

Regime sanzionatorio

Per le **violazioni** in materia di Plastic Tax, l'originaria disciplina introduceva uno specifico regime sanzionatorio, nelle misure di seguito esposte:

- in caso di **mancato pagamento** è dovuta una sanzione dal **doppio** al **decuplo** dell'imposta evasa, comunque, non inferiore ad **euro 500,00**;
- in caso di **ritardato pagamento**, si applica la sanzione del **30%** dell'imposta dovuta, comunque, non inferiore ad **euro 250,00**;
- in caso di **tardiva presentazione della dichiarazione**, è dovuta una sanzione da **euro 500,00 a euro 5.000,00**.

Le nuove disposizioni normative hanno modificato tale regime sanzionatorio, rimodulando i relativi parametri:

- in caso di **mancato pagamento** è dovuta una sanzione dal **doppio** al **quintuplo** dell'imposta evasa, non inferiore ad **euro 250,00**;
- in caso di **tardivo pagamento** la sanzione è pari al **25%** dell'imposta, con un minimo di **euro 150,00**;
- in caso di **tardiva presentazione della dichiarazione** e per qualsiasi altra violazione, si applica una sanzione amministrativa da **euro 250,00 ad euro 2.500,00**.

Sono state altresì introdotte ulteriori novità con riferimento alle **attività di indagine e di controllo** necessarie ai fini dell'accertamento delle violazioni, consentendo all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** di avvalersi dei **poteri conferiti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 504/1995** nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI.



Adozione del poliestere PET

La Legge di Bilancio 2021 ha reso definitive, a decorrere dal 2021, le misure atte favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti. Tale disposizione era stata prevista dal Decreto Agosto, solo in via sperimentale, per l'esercizio 2021.

A partire **dal 1° gennaio 2021** è pertanto possibile **usare interamente il PET riciclato** nella produzione di bottiglie, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dall'art. 13-ter D.M. Sanità 21 Marzo 1973.

Incertezze applicative rispetto al quadro comunitario

Assonime, con la circolare n. **5 del 3 marzo 2021**, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle recenti modifiche apportate alla disciplina della Plastic Tax.

In primis ha rilevato che l'inclusione dei **semilavorati** nell'ambito oggettivo di applicazione del tributo ha complicato notevolmente l'individuazione dei prodotti tassabili, in quanto il semilavorato, per definizione, non sempre è riconducibile a un prodotto finito ben individuabile.

Tuttavia, secondo Assonime il riferimento alle **preforme** sembra presupporre che i semilavorati da prendere in considerazione ai fini del tributo siano quelli già identificabili, almeno in prospettiva futura, come MACSI, e non comprendano invece quei semilavorati che possono essere trasformati sia in MACSI che in prodotti di altro genere.

Con riferimento all'inserimento dei **committenti** nell'elenco dei soggetti passivi, Assonime ha accertato che tale modifica esclude la soggettività passiva delle imprese che materialmente fabbricano i manufatti. In caso contrario, verrebbe a determinarsi una duplicazione d'imposta.

L'Associazione ha evidenziato inoltre che permangono dubbi su cosa debba intendersi per MACSI "*ottenuti per suo conto in un impianto di produzione industriale*": la norma comprende sicuramente i casi in cui i beni sono realizzati in base ad un contratto di appalto, ma non è chiaro se vi rientrino anche i casi in cui la fornitura è riconducibile ad un contratto di compravendita.

Con riferimento invece alla nomina di **un rappresentante fiscale** ai fini del pagamento dell'imposta da parte di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, Assonime ha osservato che la **Corte di giustizia Ue** ha spesso ritenuto che l'obbligo di nominare un rappresentante per l'adempimento di obblighi tributari costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in contrasto con i principi Ue.

Marta Pasqui

